

## Verbale di accordo

Bologna 16 marzo 2011

tra

ANCEBOLOGNA - Collegio Costruttori Edili

e

FILLEA – CGIL della provincia di Bologna

FILCA – CISL della provincia di Bologna

FeNEAL – UIL della provincia di Bologna

Premesso:

- Che in data 18 luglio 2006 è stato stipulato l'accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale che, all'Allegato I, recante "Misure per favorire la produttività del lavoro dipendente operaio nel settore edile", prevede che il premio di presenza di cui all'art. 5 del medesimo ccipi abbia funzioni incentivanti della produzione per la crescita della competitività aziendale anche ai sensi delle normative vigenti che introducono incentivi di carattere fiscale e contributivo;
- che dal combinato disposto dell'art. 53, co. 1 del D.L. 78/2010 e art. 1, c. 47 della L. n. 220/2010 emerge che per il 2011 la proroga dell'agevolazione fiscale per il salario di produttività (c.d. detassazione) deve essere applicata alle condizioni previste dal medesimo D.L. n. 78/2010 e con l'aliquota del 10% prevista dal D.L. n. 185/2008;
- che, in particolare, l'art. 53, co. 1, del D.L. n. 78/2010 stabilisce che saranno oggetto di agevolazione fiscale [...] le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegata ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale

*Si conviene quanto segue*

- 1) Si conferma, anche per l'anno solare 2011, che il premio di presenza (ex indennità di trasporto), avente funzione incentivante, rientra fra gli elementi agevolabili per i dipendenti operai ed impiegati, avendo le caratteristiche di cui alla circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 14 febbraio 2011.
- 2) Fermo restando quanto disposto al punto 1), le disposizioni di cui al Ccni del settore dell'edilizia, stipulato dall'Ance e dalle associazioni sindacali nazionali dell'edilizia, che non attengano agli elementi fissi della retribuzione, ma siano riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono recepite dal presente accordo

territoriale in via sussidiaria, in base a quanto disposto dalla circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 14 febbraio 2011;

- 3) Si confermano i recepimenti a livello territoriale, ad opera del ccipi e di altri accordi di secondo livello stipulati negli anni passati, dei compensi e degli istituti retributivi collegati al lavoro straordinario, notturno e festivo e di quelli collegati alla prestazione di lavoro a turni strutturati a ciclo continuo, per i quali le agevolazioni potranno essere fatte valere anche per il pregresso ed in particolare dal periodo d'imposta decorrente dal 1 gennaio 2011, ferme restando la normativa di riferimento e le indicazioni operative ministeriali.
- 4) Le imprese applicheranno le predette agevolazioni anche a quei dipendenti occupati presso altre sedi o cantieri situati oltre la provincia di Bologna, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCEBOLOGNA - Collegio Costruttori Edili

FILLEA - CGIL della provincia di Bologna

FILCA - CISL della provincia di Bologna

FeNEAL - UIL della provincia di Bologna